

## PROVINCIA DI AREZZO

**Contratto di concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di proprietà della Provincia di Arezzo sito in Cortona, Via del Sodo , per il periodo di anni 10.**

**CIG- \_\_\_\_\_ - Codice Unico Ufficio IGT3BQ.**

**REGISTRO n. \_\_\_\_/\_\_\_\_/CONTR.**

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Arezzo

### TRA

- **Roberta Gallorini**, nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimata alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511.

### E

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_, cap \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), pec: \_\_\_\_\_, c.f. e partita IVA \_\_\_\_\_, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, depositata in atti, nel prosieguo del presente atto anche semplicemente "concessionario":

### PREMESSO

**Che** con Determinazione dirigenziale del Servizio \_\_\_\_\_n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ è stato disposto *inter alia*:

- di esperire una procedura evidenziale per la concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di proprietà della

Provincia di Arezzo sito in Cortona, Via del Sodo ;

- di precisare che il concessionario è tenuto a garantire la gestione dell'impianto durante l'utilizzazione da parte degli Istituti Scolastici, nonché il perseguimento di finalità sociali e sportive dirette allo sviluppo della vita comunitaria;

- di stabilire, in ragione di di ciò, un corrispettivo annuo a carico dell'ente concedente pari ad € 33.000,00 (al netto dell'IVA), soggetti a ribasso;

- di dare atto che il valore della concessione - stimato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - risulta essere di € 879.015,00, oltre IVA ai sensi di legge;

**Che**, a seguito di specifica procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in argomento in favore dell'operatore economico in epigrafe emarginato, il quale ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_%, per un importo netto contrattuale relativo all'intera durata del rapporto concessorio pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA ai sensi di legge, come risulta dai verbali di gara depositati in atti oltre che dall'offerta dell'operatore medesimo che, seppur non allegata materialmente al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Che** la suddetta spesa è finanziata come indicato nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ al Cap. \_\_\_\_\_

\*

*In caso di avvalimento*

**Che** il concessionario ha partecipato alla gara in argomento avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, dei seguenti requisiti \_\_\_\_\_ dell'operatore ausiliario \_\_\_\_\_, quest'ultimo

con sede \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_, c.f. e partita IVA \_\_\_\_\_  
come da visura camerale della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_  
depositata in atti - e presentando, quindi, in fase di gara la dichiarazione  
di cui al primo periodo del comma 4, del medesimo art. 104, allegata al  
presente atto sotto la lettera B), nonché in virtù di apposito contratto  
stipulato tra i due operatori economici, ai sensi dello stesso art. 104, comma  
1, anch'esso prodotto in sede di gara ai sensi del comma 4.

**Che** l'operatore economico ausiliario ha rilasciato le dichiarazioni di cui al  
citato art. 104, c o m m a 4 , lettere a) e c), assumendo in tal modo, in  
solido con il concessionario ausiliato la responsabilità nei  
confronti dell'ente concedente delle prestazioni oggetto del presente  
affidamento, secondo quanto statuito dal comma 7 del menzionato art.  
104;

\*

**Che** il concessionario ha stipulato con \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, la  
polizza di responsabilità Civile verso Terzi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_, in  
conformità a quanto richiesto dall'art.13 del capitolato tecnico, allegato al  
presente negozio sotto la lett. A). La ridetta polizza, valida dal \_\_\_\_\_.\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_.\_\_\_\_, è conservata agli atti e, sebbene materialmente non allegata  
al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il  
concessionario sotto la propria responsabilità si impegna a mantenere in  
essere la detta polizza nei termini e tempi di cui all'art. 13 dell'allegato  
capitolato tecnico.

**Che** il concessionario ha stipulato con \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_, la  
polizza di responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_, in conformità a quanto richiesto dall'art.13 del capitolato

tecnico, allegato al presente negozio sotto la lett. A). La ridetta polizza, valida dal \_\_\_\_\_. al \_\_\_\_\_., è conservata agli atti e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il concessionario sotto la propria responsabilità si impegna a mantenere in essere la detta polizza nei termini e tempi di cui all'art. 13 dell'allegato capitolato tecnico.

**Che** il concessionario ha costituito garanzia definitiva per € \_\_\_\_\_ = (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_=), ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, commi 1 e dell'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 - mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, la quale si intende progressivamente svincolata ai sensi e nei modi disciplinati dall'art. 117, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023. La detta polizza è conservata agli atti dell'ufficio e, ancorché materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il concessionario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'ente concedente abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del richiamato decreto legislativo.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1** – La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

**Art. 2** – La Provincia di Arezzo, come sopra rappresentata, affida alla Società \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di proprietà dell'Amministrazione provinciale sito in Cortona, Via del Sodo, come meglio specificato nel capitolato tecnico (e nei relativi allegati), qui accluso sotto la

lett. A), oltre che nell'Offerta tecnica ed economica, nonché nei seguenti documenti, approvati con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. I detti documenti non sono materialmente allegati al presente contratto, pur costituendone parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'art. 182, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, si precisa che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio *de quo* non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano state espressamente oggetto della procedura di affidamento.

**Art. 3** – La durata della concessione è stabilita in anni 10, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs n. 36 del 2023, la Provincia di Arezzo si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per un massimo di 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale, allo scopo di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo gestore. In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

**Art. 4** – Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente concedente ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari ed organizzativi.

**Art. 5** – L'ente concedente riconosce al concessionario un contributo annuo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), oltre IVA come per legge - corrispondente ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA per la durata della concessione (10 anni) - calcolato alla luce del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara. Il detto importo sarà corrisposto entro il \_\_\_\_\_ di ogni anno. L'erogazione del contributo di gestione è subordinata alla verifica del

corretto adempimento delle prestazioni e comunque alla corretta ed integrale trasmissione della documentazione di cui all'art. 5 del capitolato tecnico.

Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente che il concessionario ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (vedasi nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

**Art. 6 -** Il concessionario, in sede di gara, ha dichiarato che intende procedere a subappaltare le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_. È in ogni caso vietato il subappalto a cascata.

*In alternativa*

Il concessionario, in sede di gara, ha dichiarato di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto in favore di terzi.

**ART. 7 –** La Società sotto la propria responsabilità si impegna a mantenere in essere le polizze per la Responsabilità Civile sottoscritte e meglio descritte nelle premesse, nei termini e tempi di cui all'art. 13 dell'allegato Capitolato Tecnico (All. A).

La Società si impegna, inoltre, a trasmettere alla Stazione Appaltante la quietanza di pagamento del premio delle ridette polizze, ogni volta che le stesse giungeranno a scadenza.

**Art. 8 –** Il concessionario, in relazione al presente atto, si assume ogni obbligo previsto dalla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti danno atto che – ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136 del 2010 - il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite in violazione di quanto disposto dalla

medesima legge, in relazione ai conti correnti utilizzati.

Ai sensi del medesimo comma 8, il concessionario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ente concedente e alla Prefettura di Arezzo della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori e/o subcontraenti.

**Art. 9 –** Il concessionario dichiara che non sussistono cause di incompatibilità a contrattare con l'ente concedente sotto il profilo della legge n. 190 del 2012 e relativi provvedimenti attuativi (c.d. normativa anticorruzione).

Dichiara, in particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, con ex dipendenti o ex incaricati (per incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013) dell'ente concedente - nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'ente medesimo - i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Provincia di Arezzo e nei confronti dell'affidataria stessa, negli ultimi tre anni di servizio presso l'ente.

Il concessionario, inoltre, dichiara di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il concessionario, pertanto, si impegna a non concludere contratti, che integrino la fattispecie di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013 per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**Art. 10** – Il presente contratto non può essere ceduto. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'ente concedente.

**Art. 11** - Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il concessionario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'ente concedente per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

**Art 12** - Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione e/o applicazione del presente contratto si stabilisce la competenza, esclusiva ed inderogabile, del Foro di Arezzo.

**Art. 13** - La Provincia di Arezzo, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016 informa il concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire all'ente concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati



ad opera del personale dell'ente concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato in qualità di responsabile/incaricato del trattamento.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi comunicati dal concessionario all'ente concedente, il concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 697/2016, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio dell'ente concedente.

Il concessionario assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Amministrazione provinciale, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto. In tale ambito, il concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato G.D.P.R. e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

**Art. 14** – Il concessionario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. n. 62 del 2013, Regolamento recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", nonché gli obblighi sanciti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con Decreto del Presidente n. 117 del 27.11.2023 e pubblicato nella sezione Amministrazione

Trasparente dell'ente concedente, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati codici costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

**Art. 15** – Il concessionario è tenuto all'osservanza sia del capitolato tecnico, sia di tutte le altre norme previste da leggi e regolamenti in vigore in materia di concessione e delle loro eventuali successive modifiche.

Il concessionario è responsabile, in rapporto all'ente concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

È vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1, l'obbligo del concessionario di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

**Art. 16** – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del concessionario. Di contro, l'IVA sul contributo dovuto è a carico dell'ente concedente.

**Art. 17** – Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio presso la Segreteria della Provincia di Arezzo. La Provincia di Arezzo si impegna, comunque, ad inviare ogni comunicazione inerente il presente appalto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia

reciproca di immodificabilità.

- **Roberta Gallorini**

- \_\_\_\_\_

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F.  
80000610511 – imposta di bollo assolta con modalità telematica ai  
sensi della Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 del Direttore  
dell’Agenzia delle Entrate.